



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

IX Direzione
Programmazione Finanziaria, Risorse
Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio
Serv.: Programmazione Gestione Finanziaria, Gestione giuridica, amministrativa e contabile del personale, Economato e Provveditorato, Gestione patrimonio, Beni confiscata alla Mafia, Gestione locazioni attive e passive immobili di proprietà comunale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: *Approvazione P.T.F.P. 2022/2024 e Piano delle stabilizzazioni e della programmazione assunzionale relativa all'anno 2022.*

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nella seduta

Del 16/03/2022 con

deliberazione n. **49**

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L. R. 44/91:

-
- SI

Li 09/03/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rag. Nicolò FERRERI
F.to Nicolò Ferreri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
Favorevole

Data 09/03/2022

IL RESPONSABILE
(*Dott. Andrea Antonino DI COMO*)
F.to Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
Favorevole

Data 09/03/2022

IL RESPONSABILE
(*Dott. Andrea Antonino DI COMO*)
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA
€. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n° 5 del 15/02/2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano;
- la condizione di dissesto finanziario ha imposto all'Ente, ai sensi dell'art. 259, comma 6, del D. Lgs. n° 267/2000, ai fini della riduzione della spesa, la rideterminazione della dotazione organica con l'obbligo di dichiarare *«eccedente il personale comunque in servizio in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti/popolazione di cui all'art. 263, comma 2, del TUEL, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio»*;
- la rideterminazione della dotazione organica è stata sottoposta, inoltre, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo di legge, all'esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti Locali per la relativa approvazione;
- ai fini dell'elaborazione dell'ipotesi di rideterminazione della dotazione organica di cui al citato obbligo di legge, i valori medi dipendenti/popolazione sono stati individuati, per il triennio 2017/2019, nel Decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n° 50 del 14/03/2019, l'Ente ha proceduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, del D. Lgs. n° 267/2000;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n° 95 del 18/04/2019, a seguito di rilievi formulati dal Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali - Ufficio VII - Affari degli Enti Locali, è stata modificata parzialmente la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n° 50/2019, rideterminando, ai sensi dell'art. 259, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, la dotazione organica e dato atto che il relativo costo teorico (quantificato nell'allegato «C») comporta una spesa inferiore rispetto a quella del triennio 2011/2013 che risulta essere pari ad € 10.768.501,81;
- l'art. 3, comma 10-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prescrive il rispetto degli adempimenti in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso articolo, nonché dal comma 4-bis dell'art. 11 del medesimo decreto, da certificare, a cura dei revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio di previsione dell'ente;
- che sono individuati n° 09 posti di Cat. Giuridica D/3 attualmente occupati da personale di ruolo, e che tali posti, in ossequio a quanto disposto dall'art. 12 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, sono ad esaurimento e non sono previsti posti vacanti in tale categoria;
- la spesa del personale quantificata nei documenti di programmazione triennale è finanziata nei pertinenti stanziamenti di spesa previsti nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e nei documenti di programmazione finanziaria successivamente approvati dal Consiglio Comunale di questo Ente;
- l'Ente ha approvato il Piano delle Performance e degli obiettivi 2021 con deliberazione della Giunta Comunale n° 150 del 29/06/2021;
- l'Ente ha regolarmente attivato la *Piattaforma di Certificazione Crediti (PCC)* e risultano espletati gli adempimenti connessi alla gestione della stessa;
- l'Ente non ha adottato provvedimenti di coordinamento delle politiche assunzionali di cui all'art. 3, comma 5, del D. L. 24 giugno 2014, n° 90;
- l'Ente non è obbligato alla trasmissione delle informazioni di cui all'art. 1, comma 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, in quanto non ha richiesto ed acquisito spazi finanziari

PRESO ATTO CHE:

- la dotazione organica del Comune di Castelvetrano, così come approvata con la prefata deliberazione n° 95/2019, prevede n° 217 unità, di cui n° 103 posti coperti da dipendenti in servizio di ruolo;

- la dotazione organica di cui alla prefata deliberazione n° **95/2019** è stata approvata dalla COSFEL il *28/05/2019* con provvedimento n° *59*;
- i posti vacanti non sono stati mai ricoperti sia in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzioni, sia per motivi strettamente finanziari e, inoltre, per la presenza in servizio di diversi dipendenti con contratto a tempo determinato e parziale ex L. R. n° 85/95, n° 24/2000, n. 21/2003 e n° 16/2006;
- con la citata deliberazione n° **95/2019** si è dato atto che il costo teorico della dotazione organica comporta una spesa pari ad **€ 6.591.221,27**, inferiore rispetto a quella del triennio *2011/2013* che risulta essere pari ad **€ 10.768.501,81**;
- con deliberazione della G.M. n° *15* del *22/01/2020* la civica Amministrazione ha proceduto a modificare parzialmente la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Municipale n° *95* del *18/04/2019*, limitatamente al numero dei posti coperti e dei posti da ricoprire mediante assunzioni, secondo la tabella allegata alla deliberazione e indicata con la lettera «A», e al costo teorico della dotazione organica, che, quantificato in **€. 6.597.574,78** sempre inferiore rispetto a quella del triennio *2011/2013* pari ad **€ 10.768.501,81**, rimanendo invariati il numero dei posti individuati, pari a n° *217* dipendenti e i profili professionali già individuati;
- con le deliberazioni della Giunta Municipale n° *208* del *16/09/2021 i.e.* e n° *243* del *25/10/2021 i.e.*, è stata rimodulata la dotazione organica dell'Ente in ossequio all'art. 267 del TUEL che sancisce che «*per la durata del risanamento, come definita dall'art. 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 259 non può essere variata in aumento*», al fine di perseguire l'intendimento di questa A.C. di procedere alla stabilizzazione del personale precario utilizzando tutti i posti vacanti in dotazione organica in relazione alle esigenze organizzative e funzionali modulate in relazione ai programmi e agli obiettivi dell'Amministrazione utilizzando le procedure di reclutamento speciale previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 il cui costo teorico, quantificato in **€. 6.615.658,51** risultava essere sempre inferiore rispetto a quella del triennio *2011/2013* pari ad **€ 10.768.501,81**;

VISTO l'art. 156, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che recita testualmente: «*Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le Provincie ed i Comuni secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica....*»;

PRESO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del *18/11/2020* fissa in *1/152* il rapporto medio tra numero di *dipendenti/abitanti* per i comuni della fascia demografica a cui appartiene il Comune di Castelvetrano;

VISTA la nota acquisita al prot. gen. n° *45855* del *18/11/2021* con cui il Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali - Ufficio VII - Affari degli Enti Locali ha rilevato che la popolazione del Comune di Castelvetrano alla data del *31/12/2019* (penultimo esercizio precedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) secondo i dati Istat e della finanza locale risulta pari a n° **30.540** abitanti, e che in applicazione del parametro *1/152* previsto con D.M. *18/11/2020*, la dotazione organica rideterminata dovrà prevedere n. *201* posti (*30.540/152*) e non già n° *217* posti come indicato nelle delibere della G.C. nn° *208/2021* e *243/2021*;

PRESO ATTO che è necessario ricondurre la dotazione organica dell'Ente a n° **201** posti;

PRESO ATTO che la dotazione organica del Comune di Castelvetrano, così come definita nel presente Piano triennale *2022/2024*, si compone di n. *201* unità di cui n° *75* posti coperti con personale a tempo indeterminato e che i posti vacanti non sono stati mai ricoperti sia in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzioni che per motivi strettamente finanziari;

CHE tale Piano risulta caratterizzato dalle stabilizzazioni relative al personale precario di lungo corso esistente presso gli Enti Siciliani;

CHE tali stabilizzazioni rispecchiano il dettato normativo di cui al c. 10 dell'art. 3 L.R. n° 27/2019 e L.R. n° 8/2018 con riferimento al personale derivante dalla L.R. n° 85/95, L.R. n° 16/2006, L.R. n° 21/2003 e L.R. n° 27/2007;

CHE la Regione Siciliana con la predetta L.R. n° 27/2016 ha garantito la copertura della spesa per il personale precario, ormai stabilmente utilizzato dagli EE.LL. fino al **2038**;

RITENUTO:

- rispetto alle esigenze presenti e future dell'Ente, di dover individuare i profili professionali dei n° **201** posti *de-quo*, secondo la tabella allegata «A» al presente provvedimento, dandosi atto che, fermi restando i profili professionali già individuati, il numero dei posti risulta ridotto tenendo conto della normativa di riferimento per enti dissestati;
- necessario, pertanto, rimodulare la dotazione organica in maniera tale che possa garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi, come da tabella allegata «A» alla presente deliberazione, ai fini della successiva trasmissione alla «Commissione per la Finanza e gli organici degli enti locali» per l'approvazione;

RILEVATO che il testo modificato dell'art. 6 del richiamato D. Lgs. n° 165/01 prevede, in luogo della «programmazione triennale», il «piano triennale» dei fabbisogni di personale e la dotazione organica non viene più previsto che sia «*rideterminata*», ma la sua consistenza deve essere «*indicata*» dall'amministrazione, ed eventualmente «*rimodulata*» in base ai fabbisogni. Nello specifico, l'obbligo di programmazione in materia di fabbisogni di personale è sancito dagli artt. 2, 4, 5 e 6 e 6 bis del D. Lgs. n° 165/2001, che all'art. 35, comma 4, dispone, inoltre, quanto segue: - «*Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4*»;

PRESO ATTO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n° 267/2000 e dal D. Lgs. n° 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTA la nota del Sindaco prot. n. 9335 del 7.3.2022 con la quale si chiede l'inserimento nel piano delle assunzioni di n. 3 Funzionari Tecnici;

RITENUTO NECESSARIO, in ossequio alla predetta normativa, adottare *il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024* contenente:

il **Piano delle Stabilizzazioni** da attuarsi nell'anno 2022 nel rispetto delle norme di legislazione nazionale e delle norme regionali, in relazione al superamento delle condizioni di precarietà del rapporto di lavoro cui *si* trovano i lavoratori utilizzati secondo le previsioni la L.R. n° 85/95, L.R. n° 16/2006, L.R. n° 21/03 e L.R. n° 27/07 comma 10 dell'art. 3 L.R. n° 27/2016. L.R. n° 8/2018 e L.R. n° 33/2020. Con riferimento ai predetti lavoratori sussistono difatti i requisiti per la stabilizzazione del rapporto di lavoro mediante contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. del 25 maggio 2017 n° 75, comma 1, ed in particolare:

presenza in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della L. n° 124/2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

reclutamento a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

aver maturato al *31 dicembre 2020*, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

Con riferimento al requisito di cui alla lettera b), esso sussiste in virtù dell'articolo 22 comma 3 della Legge Regionale 22/02/2019 - n° 1, come sostituito dall'articolo 3 della L.R. del 6 agosto 2019, n° 15, e modificato dall'articolo 32 della L.R. del 16 ottobre 2019, n° 17, secondo cui il reclutamento con le procedure di cui alla L. R. del 21 dicembre 1995, n° 85, alla L. R. del 14 aprile 2006, n° 16, alla L. R. del 29 dicembre 2003, n° 21, alla L. R. del 31 dicembre 2007 n° 27 e all'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996. n. 33 è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

l'assunzione di n. 3 assistenti sociali, ai sensi dell'art. 1, comma 797, della Legge 178/2020 il quale prevede un contributo pari ad € 40.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato, tali assunzioni vengono attivate in quanto il Comune di Castelvetro fa parte ed è Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario - Sicilia D/54, istituito ai sensi della Legge 328/2000;

l'assunzione di n. 3 Funzionari tecnici da attuare nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure assunzionali del personale negli enti locali;

PRESO ATTO CHE in relazione alla formulazione del Piano delle Stabilizzazioni da attuarsi nell'anno **2022** utilizzando le procedure di reclutamento speciale previste dall'art. 20 D. Lgs. n. 75/2017 è stata rimodulata la dotazione organica che si compone di n. **261** posti di cui **82** Full-Time, n° **3** Part-Time a 18 ore settimanali n° **176** Part-Time a 24 ore settimanali per un totale di posti rapportati secondo le ore contrattuali Full-Time di **201** unità, non superiore alla dotazione organica prevista secondo il rapporto di 1/152 di cui al DM 18.11.2020 per gli enti in stato di dissesto finanziario (Allegato «B»);

PRESO ATTO CHE la predetta stabilizzazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale per le seguenti normative:

l'art. 26 («Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali») della L.R. n° 8/2018, prevede in particolare che:

- (comma 6) gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n° 75/2017, provvedono ad avviare le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al **31 dicembre 2015**;
- (comma 7) le procedure di stabilizzazione, a totale ed esclusivo carico delle risorse gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320 del bilancio della Regione Siciliana, non sono soggette ai vincoli ed ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti;
- (comma 8) la copertura finanziaria degli interventi su indicati è assicurata dal **2019** fino al **2038** dallo stanziamento del cap. **215754** del bilancio regionale istituito ai sensi del comma 21 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previste per il corrente esercizio finanziario;

art. 3 della L.R. n° 27/2016, e ss.mm.ii. con cui la Regione Siciliana garantisce la copertura integrale del fabbisogno finanziario dei Comuni per gli oneri relativi al personale precario attingendo al fondo di cui all'art. 30, c.7, della L.R. n° 5/2014, nonché per le cosiddette «quote complementari» mediante l'utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie regionali assegnate agli Enti ex art. 6, comma 1, L.R. 27/16 (comma 10);

che la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 11, della L.R. 27/16, ha stabilito, proprio per gli Enti in dissesto, che il fabbisogno finanziario per l'onere relativo al personale impegnato negli Enti Locali con contratto di diritto privato a part-time grava sul Bilancio Regionale e che tale copertura, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 3 della medesima normativa, viene assicurata per l'intera durata

del rapporto di lavoro e ciò sia per la stabilizzazione che per la proroga;

PRESO ATTO che la spesa per l'assunzione di n. 3 Funzionari tecnici, da attuare nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure assunzionali del personale negli enti locali, non altera gli equilibri di bilancio in quanto inferiore rispetto ai risparmi derivanti dai pensionamenti del personale dell'anno 2022 (Allegato "H");

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 recante «*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale*», la quale all'art. 22 al comma 3 sancisce: «*il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75*» (**vedasi deliberazione n. 174/2019/PAR della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana**);

ATTESO CHE è ascrivibile all'esclusiva discrezionalità dell'Ente fare ricorso o meno alla procedura in questione, in quanto costituisce atto di amministrazione attiva concernente la gestione del personale e l'individuazione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dal citato art. 20, comma 1, lett. a), b) e c), in capo ai lavoratori da stabilizzare;

VALUTATO CHE sussistono in capo a tutti i lavoratori da stabilizzare i requisiti previsti dal citato art. 20, comma 1, lett. a), b) ed e), atteso che il loro reclutamento è avvenuto con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (L.R. n. 1/2019);

DATO ATTO che sussiste l'intendimento di stabilizzare il personale a tempo determinato al fine di pervenire al definitivo superamento del precariato, utilizzando al meglio le opportunità offerte dalla vigente normativa sia nazionale che regionale;

CONSIDERATO CHE:

- come previsto dal piano di reclutamento speciale sancito in via transitoria dal citato art. 20, del D. Lgs. 75/2017 e, come ribadito dal par. 3.2.3. della Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017, è consentito di utilizzare, in deroga al regime ordinario e per le finalità volte esclusivamente al superamento del precariato, le risorse di cui all'art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010, calcolate in misura del loro ammontare medio nel triennio 2015/2017, quantificato in € 4.789.190,18, come si evince dal prospetto di seguito riportato:

Anno 2015: costo lordo contrattisti: € 4.893.512,25;

Anno 2016: costo lordo contrattisti: € 4.777.273,36

Anno 2017: costo lordo contrattisti: € 4.696.784,93;

MEDIA TRIENNIO: € 4.789.190,18;

- l'art. 26 della L.R. n. 8/2018 prevede la possibilità di integrare ulteriormente le risorse assunzionali al solo fine del superamento del precariato;
- in considerazione dello stato di dissesto dell'Ente, al fine di non intaccare risorse del bilancio comunale, ed attuare il processo di stabilizzazione del personale precario, si ritiene di dover attingere esclusivamente alle risorse all'uopo dedicate escludendo, pertanto, le somme derivanti dalla capacità assunzionale «ordinaria»;
- in applicazione del CCNL Funzioni Locali relativo al 2016/2018 il costo per stabilizzazioni è pari a € 3.571.487,84 (**Alleg. D ed E**) che risulta interamente finanziato da risorse regionali e, in particolare, con il fondo istituito a sensi dell'art. 30, comma 7, della Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che finanzia specificatamente il costo del personale a tempo determinato oggetto delle procedure di stabilizzazione e con la quota complementare che grava, ai sensi dell'art. 3, comma 10, lettera a), della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, sulle risorse regionali assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5;

PRESO ATTO CHE:

- per l'anno 2022 la spesa complessiva del personale rispetterà i limiti dettati dal legislatore e, in particolare, per gli enti soggetti al patto, il vincolo di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. (contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013);
- la media della spesa del personale 2011/2013 è pari ad € 10.768.501,81;
- la presente programmazione sarà adeguata ai documenti di programmazione finanziaria;

PRESO ATTO, relativamente alla formulazione della Programmazione del fabbisogno del personale 2022/2024, che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 108 del 22.12.2021 è stato approvato il Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 114 del 27.12.2021 è stato approvato il Bilancio consolidato relativo all'esercizio finanziario 2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 08 del 9.02.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- i dati relativi ai sopracitati documenti contabili sono stati trasmessi alla BDAP;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 10 dell'1.02.2022 è stato approvato il Piano di Auditing 2022-2024;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 22 del 16.02.2022 è stato approvato il Piano di Azioni Positive 2022-2024;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 16.02.2022 è stata approvata la Ricognizione annuale del personale in soprannumero o in eccedenza ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 16 della L. 183/2011 – Anno 2022;

PRESO ATTO che questo Ente, ai sensi dell'art. 33 del D.L. n° 34/2019 ed ai calcoli effettuati ai sensi del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno del 17.03.2020 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.05.2020, attualmente, si colloca nella fascia intermedia ricompresa tra i valori soglia per fascia demografica della Tabella 1 e della Tabella 3 (Allegato "G");

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, n. 5 del 15/02/2019 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 21.01.2020 è stata approvata l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2018/2020, approvata con Decreto del Ministro dell'Interno n. 0173781 del 03/12/2020;
- i piani triennali del fabbisogno del personale sono atti programmatori e dunque preliminari e, pertanto, essendo distinti dalle procedure assunzionali, non determinano i criteri di quantificazione della spesa, sottoposta al principio della normativa vigente al momento della procedura di reclutamento (**Corte Conti Sezione Regionale Controllo Lombardia - deliberazione n. 74/2020**);

VISTA la relazione con la quale la Civica Amministrazione evidenzia la necessità di procedere alla stabilizzazione del personale a tempo determinato in quanto lo stesso è indispensabile a garantire l'espletamento dei servizi istituzionali dell'ente, (All. "F");

VISTO l'art. 57, comma 3-septies, del D. L. 104/2020 che, testualmente, recita: "*A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di*

finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".

VISTI:

- il D. Lgs. n° 267/2000 e, nello specifico, gli artt. 89 e 91;
- il D. Lgs. n° 165/2001 e, in particolare, l'art. 2, c. 1, l'art. 6, e ss.mm.ii. e l'art. 35, comma 4;
- l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis del D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014;
- l'art. 39, comma 1, della legge 27/12/1997 n. 449;
- l'art. 3, comma 3-quater, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80;
- le Circolari del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 23/11/2017 e n. 1 del 09/01/2018, nonché il successivo decreto dello stesso Ministro del'8 maggio 2018, recante linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
- le LL.RR. n. 8 e n. 9 del 2018, n. 1/2019 e n° 33/2020;
- il C.C.N.L. relativo al personale non dirigenziale del comparto «*Funzioni Locali*» sottoscritto in data 21/05/2018;
- il vigente «*Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi*»;
- il prospetto Allegato sub «A» riportante i dati relativi alla nuova dotazione organica rimodulata;
- il prospetto Allegato sub «B» riportante la scomposizione della nuova dotazione organica in n° 261 posti di cui n° 82 Full Time, n° 3 part-time a 18 ore settimanali e n° 176 part-time a 24 ore settimanali per un totale di posti rapportati secondo le ore contrattuali full-time di 201 unità;
- il prospetto Allegato sub «C» che evidenzia il costo teorico della dotazione organica rimodulata, quantificato in € 6.132.635,65;
- i prospetti allegati sub «D» e sub «E» che evidenziano il costo del piano assunzionale 2022;
- i pareri espressi di regolarità tecnica e contabile;
- il parere del Collegio dei Revisori;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

alla Giunta Comunale

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte;

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024 il quale prevede:

la rimodulazione della dotazione organica in n. 201 unità full-time in ossequio a quanto disposto con Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2020 che fissa in 1/152 il rapporto medio tra numero di dipendenti/abitanti per i comuni della fascia demografica a cui appartiene il Comune di Castelvetro (All. "A");

gli effetti della sopradescritta rimodulazione che comportano la composizione della dotazione organica in n. 261 posti di cui 82 Full-Time, n° 3 Part-Time a 18 ore settimanali n° 176 Part-Time a 24 ore settimanali per un totale di posti rapportati secondo le ore contrattuali Full-Time di 201 unità e la generazione di 44 esuberanti fra i dipendenti a tempo determinato part-time di cui n. 22 di Categoria C/1 e n. 22 di Categoria B/1 (Allegato "B");

un costo teorico della dotazione organica rimodulata, quantificato a regime in € 6.132.635,65 di cui € 2.458.643,06 a carico del bilancio dell'ente ed € 3.673.992,59 eterofinanziate con risorse derivanti da finanziamenti regionali e nazionali (Allegato "C");

il piano delle stabilizzazioni da attuarsi nell'anno 2022 in applicazione dell'art. 22, comma 3, della L.R. n. 1/2019, prendendo atto che sussistono in capo a tutti i lavoratori da stabilizzare i requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 75/2017, stante che il loro reclutamento è avvenuto con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21(Allegato "D");

il piano delle assunzioni in cui è prevista, oltre alla stabilizzazione, l'assunzione, nell'anno 2022 ed ai sensi dell'art. 1, comma 797, della Legge 178/2020, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali ed i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs 147/2017, di n. 3 assistenti sociali il cui costo grava interamente sui contributi previsti ed erogati con la sopracitata normativa e di n. 3 Funzionari tecnici da attuare nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure assunzionali del personale negli enti locali con oneri a carico del bilancio comunale (Allegato "E");

DI DARE ATTO CHE:

- il processo di stabilizzazione dal costo complessivo di € **3.571.487,84**, come risulta dai prospetti allegati **sub «D» e sub «E»** viene finanziato *in toto* dalle risorse appositamente destinate dalle vigenti norme regionali volte al superamento del precariato, in particolare, con il fondo istituito a sensi dell'art. 30, comma 7, della Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e con la quota complementare che grava, ai sensi dell'art. 3, comma 10, lettera a), della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, sulle risorse regionali assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5;
- la spesa per l'assunzione degli assistenti sociali, ammontante a € **102.504,75 (Allegato «E»)**, grava interamente sui contributi previsti ed erogati ai sensi dell'art. 1, comma 797, della Legge 178/2020 il quale prevede un contributo pari ad € 40.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato;
- per l'anno 2022 la spesa complessiva del personale (**Allegato «C»**) è inferiore alla media della spesa del personale 2011/2013 pari ad € **10.768.501,81** e, pertanto, rispetterà il vincolo di cui all'art.1, comma 557-quater della Legge n° 296/2006 e ss.mm.ii.;
- secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 5, del D. Lgs. 75/2017, nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione è fatto divieto per questo Ente di effettuare alcuna assunzione di tipo flessibile per le stesse categorie e figure professionali i cui posti sono destinati a copertura mediante processi di stabilizzazione;
- i posti di Cat. Giuridica D/3 attualmente occupati da personale di ruolo, in ossequio a quanto disposto dall'art. 12 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, sono ad esaurimento e non sono previsti posti vacanti in tale categoria;
- la spesa del personale quantificata nei documenti di programmazione triennale è finanziata nei pertinenti stanziamenti di spesa previsti nei documenti di programmazione finanziaria approvati dal Consiglio Comunale di questo Ente;
- l'Ente ha approvato il Piano delle Performance e degli obiettivi 2021 con deliberazione della Giunta Comunale n° 150 del 29/06/2021;
- l'Ente ha regolarmente attivato la *Piattaforma di Certificazione Crediti (PCC)* e risultano espletati gli adempimenti connessi alla gestione della stessa;
- l'Ente non ha adottato provvedimenti di coordinamento delle politiche assunzionali di cui all'art. 3, comma 5, del D. L. 24 giugno 2014, n° 90;

- l'Ente non è obbligato alla trasmissione delle informazioni di cui all'art. 1, comma 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, in quanto non ha richiesto ed acquisito spazi finanziari;
- la Civica Amministrazione con la relazione allegata (*All. "F"*) evidenzia la necessità di procedere alla stabilizzazione del personale a tempo determinato in quanto lo stesso è indispensabile a garantire l'espletamento dei servizi istituzionali dell'ente;
- l'Ente, ai sensi dell'art. 33 del D.L. n° 34/2019 ed ai calcoli effettuati ai sensi del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno del 17.03.2020 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.05.2020, attualmente, si colloca nella fascia intermedia ricompresa tra i valori soglia per fascia demografica della Tabella 1 e della Tabella 3 (Allegato "G");
- la spesa per l'assunzione di n. 3 Funzionari tecnici, da attuare in ossequio alla vigente normativa in materia di procedure assunzionali del personale negli enti locali, non altera gli equilibri di bilancio in quanto inferiore rispetto ai risparmi derivanti dai pensionamenti del personale dell'anno 2022 (Allegato "H");
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 108 del 22.12.2021 è stato approvato il Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 114 del 27.12.2021 è stato approvato il Bilancio consolidato relativo all'esercizio finanziario 2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 08 del 9.02.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- i dati relativi ai sopracitati documenti contabili sono stati trasmessi alla BDAP;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 10 dell'1.02.2022 è stato approvato il Piano di Auditing 2022-2024;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 22 del 16.02.2022 è stato approvato il Piano di Azioni Positive 2022-2024;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 16.02.2022 è stata approvata la Ricognizione annuale del personale in soprannumero o in eccedenza ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 16 della L. 183/2011 – Anno 2022;
- nel quinquennio 2012-2016 l'ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica;
- le procedure di stabilizzazione previste nel presente atto generano 44 esuberanti fra i dipendenti a tempo determinato *part-time* di cui n. 22 di Categoria C/1 e n. 22 di Categoria B/1;

DI CONSIDERARE la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, intesa quale strumento flessibile di programmazione economico finanziaria;

DI TRASMETTERE copia del presente atto:

- al Dipartimento Funzione Pubblica, così come previsto all'art. 6-ter, c. 5 del D. Lgs. n° 165/2001, entro gg. 30 dall'adozione, atteso che l'eventuale mancato adempimento è soggetto alla sanzione del divieto ad assumere;
- alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali istituita presso il Ministero dell'Interno (PEC: dait@pec.interno.it);
- alla Direzione Centrale per gli UTG e per le Autonomie Locali (PEC: utgautonomie.personaleentilocali@pec.interno.it) e per conoscenza, alla Direzione Centrale Finanza Locale (PEC: finanzalocale@pec.interno.it) ai fini dell'esercizio del controllo di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.P.R. n. 142/2013;
- alle R.S.U. e alle OO.SS.;

DI DARE ATTO CHE si procederà ad attuare quanto previsto dalla presente deliberazione relativamente al programma assunzionale 2022, a seguito del favorevole pronunciamento

della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali istituita presso il Ministero dell'Interno;

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n° 44/1991;

DI PUBBLICARE copia della presente su Amministrazione Trasparente, in ossequio agli obblighi di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE
(Dott. Andrea Antonino Di Como)
F.to Andrea Antonino Di Como



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 49 del 16/03/2022

OGGETTO: *Approvazione P.T.F.P. 2022/2024 e Piano delle stabilizzazioni e della programmazione assunzionale relativa all'anno 2022.*

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di marzo alle ore 15.02 in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con le modalità straordinarie consentite dall'art.73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		<i>Pres.</i>	<i>Ass.</i>
Alfano Enzo	Sindaco	X	
Zizzo Grazia	Assessore	X	
Foscari Filippo	Assessore	X	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	videoconferenza	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	videoconferenza	
Licari Numinato Davide	Assessore	videoconferenza	

Con la partecipazione del vice Segretario Generale *Dott. Giuseppe Palmeri* presente presso la sede comunale;

Il Sindaco/Presidente - accertato con l'ausilio del vice Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n° 5 del 15/02/2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano;
- la condizione di dissesto finanziario ha imposto all'Ente, ai sensi dell'art. 259, comma 6, del D. Lgs. n° 267/2000, ai fini della riduzione della spesa, la rideterminazione della dotazione organica con l'obbligo di dichiarare «*eccedente il personale comunque in servizio in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti/popolazione di cui all'art. 263, comma 2, del TUEL, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio*»;
- la rideterminazione della dotazione organica è stata sottoposta, inoltre, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo di legge, all'esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti Locali per la relativa approvazione;
- ai fini dell'elaborazione dell'ipotesi di rideterminazione della dotazione organica di cui al citato obbligo di legge, i valori medi dipendenti/popolazione sono stati individuati, per il triennio 2017/2019, nel Decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n° 50 del 14/03/2019, l'Ente ha proceduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, del D. Lgs. n° 267/2000;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n° 95 del 18/04/2019, a seguito di rilievi formulati dal Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali - Ufficio VII - Affari degli Enti Locali, è stata modificata parzialmente la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n° 50/2019, rideterminando, ai sensi dell'art. 259, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, la dotazione organica e dato atto che il relativo costo teorico (quantificato nell'allegato «C») comporta una spesa inferiore rispetto a quella del triennio 2011/2013 che risulta essere pari ad € 10.768.501,81;
- l'art. 3, comma 10-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prescrive il rispetto degli adempimenti in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso articolo, nonché dal comma 4-bis dell'art. 11 del medesimo decreto, da certificare, a cura dei revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio di previsione dell'ente;
- che sono individuati n° 09 posti di Cat. Giuridica D/3 attualmente occupati da personale di ruolo, e che tali posti, in ossequio a quanto disposto dall'art. 12 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, sono ad esaurimento e non sono previsti posti vacanti in tale categoria;
- la spesa del personale quantificata nei documenti di programmazione triennale è finanziata nei pertinenti stanziamenti di spesa previsti nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e nei documenti di programmazione finanziaria successivamente approvati dal Consiglio Comunale di questo Ente;
- l'Ente ha approvato il Piano delle Performance e degli obiettivi 2021 con deliberazione della Giunta Comunale n° 150 del 29/06/2021;
- l'Ente ha regolarmente attivato la Piattaforma di Certificazione Crediti (PCC) e risultano espletati gli adempimenti connessi alla gestione della stessa;
- l'Ente non ha adottato provvedimenti di coordinamento delle politiche assunzionali di cui all'art. 3, comma 5, del D. L. 24 giugno 2014, n° 90;
- l'Ente non è obbligato alla trasmissione delle informazioni di cui all'art. 1, comma 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, in quanto non ha richiesto ed acquisito spazi finanziari

PRESO ATTO CHE:

- la dotazione organica del Comune di Castelvetrano, così come approvata con la prefata deliberazione n° 95/2019, prevede n° 217 unità, di cui n° 103 posti coperti da dipendenti in servizio di ruolo;

- la dotazione organica di cui alla prefata deliberazione n° **95/2019** è stata approvata dalla COSFEL il *28/05/2019* con provvedimento n° *59*;
- i posti vacanti non sono stati mai ricoperti sia in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzioni, sia per motivi strettamente finanziari e, inoltre, per la presenza in servizio di diversi dipendenti con contratto a tempo determinato e parziale ex L. R. n° 85/95, n° 24/2000, n. 21/2003 e n° 16/2006;
- con la citata deliberazione n° **95/2019** si è dato atto che il costo teorico della dotazione organica comporta una spesa pari ad **€ 6.591.221,27**, inferiore rispetto a quella del triennio *2011/2013* che risulta essere pari ad **€ 10.768.501,81**;
- con deliberazione della G.M. n° *15* del *22/01/2020* la civica Amministrazione ha proceduto a modificare parzialmente la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Municipale n° *95* del *18/04/2019*, limitatamente al numero dei posti coperti e dei posti da ricoprire mediante assunzioni, secondo la tabella allegata alla deliberazione e indicata con la lettera «A», e al costo teorico della dotazione organica, che, quantificato in **€. 6.597.574,78** sempre inferiore rispetto a quella del triennio *2011/2013* pari ad **€ 10.768.501,81**, rimanendo invariati il numero dei posti individuati, pari a n° **217** dipendenti e i profili professionali già individuati;
- con le deliberazioni della Giunta Municipale n° **208** del *16/09/2021 i.e.* e n° **243** del *25/10/2021 i.e.*, è stata rimodulata la dotazione organica dell'Ente in ossequio all'art. 267 del TUEL che sancisce che *«per la durata del risanamento, come definita dall'art. 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 259 non può essere variata in aumento»*, al fine di perseguire l'intendimento di questa A.C. di procedere alla stabilizzazione del personale precario utilizzando tutti i posti vacanti in dotazione organica in relazione alle esigenze organizzative e funzionali modulate in relazione ai programmi e agli obiettivi dell'Amministrazione utilizzando le procedure di reclutamento speciale previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 il cui costo teorico, quantificato in **€. 6.615.658,51** risultava essere sempre inferiore rispetto a quella del triennio *2011/2013* pari ad **€ 10.768.501,81**;

VISTO l'art. 156, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che recita testualmente: *«Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le Provincie ed i Comuni secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica....»*;

PRESO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del *18/11/2020* fissa in *1/152* il rapporto medio tra numero di *dipendenti/abitanti* per i comuni della fascia demografica a cui appartiene il Comune di Castelvetrano;

VISTA la nota acquisita al prot. gen. n° *45855* del *18/11/2021* con cui il Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali - Ufficio VII - Affari degli Enti Locali ha rilevato che la popolazione del Comune di Castelvetrano alla data del *31/12/2019* (penultimo esercizio precedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) secondo i dati Istat e della finanza locale risulta pari a n° **30.540** abitanti, e che in applicazione del parametro *1/152* previsto con D.M. *18/11/2020*, la dotazione organica rideterminata dovrà prevedere n. *201* posti (*30.540/152*) e non già n° *217* posti come indicato nelle delibere della G.C. nn° *208/2021* e *243/2021*;

PRESO ATTO che è necessario ricondurre la dotazione organica dell'Ente a n° **201** posti;

PRESO ATTO che la dotazione organica del Comune di Castelvetrano, così come definita nel presente Piano triennale *2022/2024*, si compone di n. *201* unità di cui n° *75* posti coperti con personale a tempo indeterminato e che i posti vacanti non sono stati mai ricoperti sia in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzioni che per motivi strettamente finanziari;

CHE tale Piano risulta caratterizzato dalle stabilizzazioni relative al personale precario di lungo corso esistente presso gli Enti Siciliani;

CHE tali stabilizzazioni rispecchiano il dettato normativo di cui al c. 10 dell'art. 3 L.R. n° 27/2019 e L.R. n° 8/2018 con riferimento al personale derivante dalla L.R. n° 85/95, L.R. n° 16/2006, L.R. n° 21/2003 e L.R. n° 27/2007;

CHE la Regione Siciliana con la predetta L.R. n° 27/2016 ha garantito la copertura della spesa per il personale precario, ormai stabilmente utilizzato dagli EE.LL. fino al **2038**;

RITENUTO:

- rispetto alle esigenze presenti e future dell'Ente, di dover individuare i profili professionali dei n° **201** posti *de-quo*, secondo la tabella allegata «A» al presente provvedimento, dandosi atto che, fermi restando i profili professionali già individuati, il numero dei posti risulta ridotto tenendo conto della normativa di riferimento per enti dissestati;
- necessario, pertanto, rimodulare la dotazione organica in maniera tale che possa garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi, come da tabella allegata «A» alla presente deliberazione, ai fini della successiva trasmissione alla «Commissione per la Finanza e gli organici degli enti locali» per l'approvazione;

RILEVATO che il testo modificato dell'art. 6 del richiamato D. Lgs. n° 165/01 prevede, in luogo della «programmazione triennale», il «piano triennale» dei fabbisogni di personale e la dotazione organica non viene più previsto che sia «*rideterminata*», ma la sua consistenza deve essere «*indicata*» dall'amministrazione, ed eventualmente «*rimodulata*» in base ai fabbisogni. Nello specifico, l'obbligo di programmazione in materia di fabbisogni di personale è sancito dagli artt. 2, 4, 5 e 6 e 6 bis del D. Lgs. n° 165/2001, che all'art. 35, comma 4, dispone, inoltre, quanto segue: - «*Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4*»;

PRESO ATTO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n° 267/2000 e dal D. Lgs. n° 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTA la nota del Sindaco prot. n. 9335 del 7.3.2022 con la quale si chiede l'inserimento nel piano delle assunzioni di n. 3 Funzionari Tecnici;

RITENUTO NECESSARIO, in ossequio alla predetta normativa, adottare *il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024* contenente:

il **Piano delle Stabilizzazioni** da attuarsi nell'anno 2022 nel rispetto delle norme di legislazione nazionale e delle norme regionali, in relazione al superamento delle condizioni di precarietà del rapporto di lavoro cui *si* trovano i lavoratori utilizzati secondo le previsioni la L.R. n° 85/95, L.R. n° 16/2006, L.R. n° 21/03 e L.R. n° 27/07 comma 10 dell'art. 3 L.R. n° 27/2016. L.R. n° 8/2018 e L.R. n° 33/2020. Con riferimento ai predetti lavoratori sussistono difatti i requisiti per la stabilizzazione del rapporto di lavoro mediante contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. del 25 maggio 2017 n° 75, comma 1, ed in particolare:

presenza in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della L. n° 124/2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

reclutamento a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

aver maturato al *31 dicembre 2020*, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

Con riferimento al requisito di cui alla lettera b), esso sussiste in virtù dell'articolo 22 comma 3 della Legge Regionale 22/02/2019 - n° 1, come sostituito dall'articolo 3 della L.R. del 6 agosto 2019, n° 15, e modificato dall'articolo 32 della L.R. del 16 ottobre 2019, n° 17, secondo cui il reclutamento con le procedure di cui alla L. R. del 21 dicembre 1995, n° 85, alla L. R. del 14 aprile 2006, n° 16, alla L. R. del 29 dicembre 2003, n° 21, alla L. R. del 31 dicembre 2007 n° 27 e all'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996. n. 33 è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

l'assunzione di n. 3 assistenti sociali, ai sensi dell'art. 1, comma 797, della Legge 178/2020 il quale prevede un contributo pari ad € 40.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato, tali assunzioni vengono attivate in quanto il Comune di Castelvetro fa parte ed è Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario - Sicilia D/54, istituito ai sensi della Legge 328/2000;

l'assunzione di n. 3 Funzionari tecnici da attuare nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure assunzionali del personale negli enti locali;

PRESO ATTO CHE in relazione alla formulazione del Piano delle Stabilizzazioni da attuarsi nell'anno **2022** utilizzando le procedure di reclutamento speciale previste dall'art. 20 D. Lgs. n. 75/2017 è stata rimodulata la dotazione organica che si compone di n. **261** posti di cui **82** Full-Time, n° **3** Part-Time a 18 ore settimanali n° **176** Part-Time a 24 ore settimanali per un totale di posti rapportati secondo le ore contrattuali Full-Time di **201** unità, non superiore alla dotazione organica prevista secondo il rapporto di 1/152 di cui al DM 18.11.2020 per gli enti in stato di dissesto finanziario (Allegato «B»);

PRESO ATTO CHE la predetta stabilizzazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale per le seguenti normative:

l'art. 26 («Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali») della L.R. n° 8/2018, prevede in particolare che:

- (comma 6) gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n° 75/2017, provvedono ad avviare le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al **31 dicembre 2015**;
- (comma 7) le procedure di stabilizzazione, a totale ed esclusivo carico delle risorse gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320 del bilancio della Regione Siciliana, non sono soggette ai vincoli ed ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti;
- (comma 8) la copertura finanziaria degli interventi su indicati è assicurata dal **2019** fino al **2038** dallo stanziamento del cap. **215754** del bilancio regionale istituito ai sensi del comma 21 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previste per il corrente esercizio finanziario;

art. 3 della L.R. n° 27/2016, e ss.mm.ii. con cui la Regione Siciliana garantisce la copertura integrale del fabbisogno finanziario dei Comuni per gli oneri relativi al personale precario attingendo al fondo di cui all'art. 30, c.7, della L.R. n° 5/2014, nonché per le cosiddette «quote complementari» mediante l'utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie regionali assegnate agli Enti ex art. 6, comma 1, L.R. 27/16 (comma 10);

che la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 11, della L.R. 27/16, ha stabilito, proprio per gli Enti in dissesto, che il fabbisogno finanziario per l'onere relativo al personale impegnato negli Enti Locali con contratto di diritto privato a part-time grava sul Bilancio Regionale e che tale copertura, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 3 della medesima normativa, viene assicurata per l'intera durata

del rapporto di lavoro e ciò sia per la stabilizzazione che per la proroga;

PRESO ATTO che la spesa per l'assunzione di n. 3 Funzionari tecnici, da attuare nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure assunzionali del personale negli enti locali, non altera gli equilibri di bilancio in quanto inferiore rispetto ai risparmi derivanti dai pensionamenti del personale dell'anno 2022 (Allegato "H");

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 recante «*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale*», la quale all'art. 22 al comma 3 sancisce: «*il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75*» (**vedasi deliberazione n. 174/2019/PAR della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana**);

ATTESO CHE è ascrivibile all'esclusiva discrezionalità dell'Ente fare ricorso o meno alla procedura in questione, in quanto costituisce atto di amministrazione attiva concernente la gestione del personale e l'individuazione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dal citato art. 20, comma 1, lett. a), b) e c), in capo ai lavoratori da stabilizzare;

VALUTATO CHE sussistono in capo a tutti i lavoratori da stabilizzare i requisiti previsti dal citato art. 20, comma 1, lett. a), b) ed e), atteso che il loro reclutamento è avvenuto con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (L.R. n. 1/2019);

DATO ATTO che sussiste l'intendimento di stabilizzare il personale a tempo determinato al fine di pervenire al definitivo superamento del precariato, utilizzando al meglio le opportunità offerte dalla vigente normativa sia nazionale che regionale;

CONSIDERATO CHE:

- come previsto dal piano di reclutamento speciale sancito in via transitoria dal citato art. 20, del D. Lgs. 75/2017 e, come ribadito dal par. 3.2.3. della Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017, è consentito di utilizzare, in deroga al regime ordinario e per le finalità volte esclusivamente al superamento del precariato, le risorse di cui all'art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010, calcolate in misura del loro ammontare medio nel triennio 2015/2017, quantificato in € 4.789.190,18, come si evince dal prospetto di seguito riportato:

Anno 2015: costo lordo contrattisti: € 4.893.512,25;

Anno 2016: costo lordo contrattisti: € 4.777.273,36

Anno 2017: costo lordo contrattisti: € 4.696.784,93;

MEDIA TRIENNIO: € 4.789.190,18;

- l'art. 26 della L.R. n. 8/2018 prevede la possibilità di integrare ulteriormente le risorse assunzionali al solo fine del superamento del precariato;
- in considerazione dello stato di dissesto dell'Ente, al fine di non intaccare risorse del bilancio comunale, ed attuare il processo di stabilizzazione del personale precario, si ritiene di dover attingere esclusivamente alle risorse all'uopo dedicate escludendo, pertanto, le somme derivanti dalla capacità assunzionale «ordinaria»;
- in applicazione del CCNL Funzioni Locali relativo al 2016/2018 il costo per stabilizzazioni è pari a € 3.571.487,84 (**Alleg. D ed E**) che risulta interamente finanziato da risorse regionali e, in particolare, con il fondo istituito a sensi dell'art. 30, comma 7, della Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che finanzia specificatamente il costo del personale a tempo determinato oggetto delle procedure di stabilizzazione e con la quota complementare che grava, ai sensi dell'art. 3, comma 10, lettera a), della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, sulle risorse regionali assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5;

PRESO ATTO CHE:

- per l'anno 2022 la spesa complessiva del personale rispetterà i limiti dettati dal legislatore e, in particolare, per gli enti soggetti al patto, il vincolo di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. (contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013);
- la media della spesa del personale 2011/2013 è pari ad € 10.768.501,81;
- la presente programmazione sarà adeguata ai documenti di programmazione finanziaria;

PRESO ATTO, relativamente alla formulazione della Programmazione del fabbisogno del personale 2022/2024, che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 108 del 22.12.2021 è stato approvato il Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 114 del 27.12.2021 è stato approvato il Bilancio consolidato relativo all'esercizio finanziario 2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 08 del 9.02.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- i dati relativi ai sopracitati documenti contabili sono stati trasmessi alla BDAP;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 10 dell'1.02.2022 è stato approvato il Piano di Auditing 2022-2024;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 22 del 16.02.2022 è stato approvato il Piano di Azioni Positive 2022-2024;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 16.02.2022 è stata approvata la Ricognizione annuale del personale in soprannumero o in eccedenza ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 16 della L. 183/2011 – Anno 2022;

PRESO ATTO che questo Ente, ai sensi dell'art. 33 del D.L. n° 34/2019 ed ai calcoli effettuati ai sensi del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno del 17.03.2020 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.05.2020, attualmente, si colloca nella fascia intermedia ricompresa tra i valori soglia per fascia demografica della Tabella 1 e della Tabella 3 (Allegato "G");

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, n. 5 del 15/02/2019 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 21.01.2020 è stata approvata l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2018/2020, approvata con Decreto del Ministro dell'Interno n. 0173781 del 03/12/2020;
- i piani triennali del fabbisogno del personale sono atti programmatori e dunque preliminari e, pertanto, essendo distinti dalle procedure assunzionali, non determinano i criteri di quantificazione della spesa, sottoposta al principio della normativa vigente al momento della procedura di reclutamento (**Corte Conti Sezione Regionale Controllo Lombardia - deliberazione n. 74/2020**);

VISTA la relazione con la quale la Civica Amministrazione evidenzia la necessità di procedere alla stabilizzazione del personale a tempo determinato in quanto lo stesso è indispensabile a garantire l'espletamento dei servizi istituzionali dell'ente, (All. "F");

VISTO l'art. 57, comma 3-septies, del D. L. 104/2020 che, testualmente, recita: "*A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di*

finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".

VISTI:

- il D. Lgs. n° 267/2000 e, nello specifico, gli artt. 89 e 91;
- il D. Lgs. n° 165/2001 e, in particolare, l'art. 2, c. 1, l'art. 6, e ss.mm.ii. e l'art. 35, comma 4;
- l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis del D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014;
- l'art. 39, comma 1, della legge 27/12/1997 n. 449;
- l'art. 3, comma 3-quater, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80;
- le Circolari del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 23/11/2017 e n. 1 del 09/01/2018, nonché il successivo decreto dello stesso Ministro del'8 maggio 2018, recante linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
- le LL.RR. n. 8 e n. 9 del 2018, n. 1/2019 e n° 33/2020;
- il C.C.N.L. relativo al personale non dirigenziale del comparto «*Funzioni Locali*» sottoscritto in data 21/05/2018;
- il vigente «*Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi*»;
- il prospetto Allegato sub «A» riportante i dati relativi alla nuova dotazione organica rimodulata;
- il prospetto Allegato sub «B» riportante la scomposizione della nuova dotazione organica in n° 261 posti di cui n° 82 Full Time, n° 3 part-time a 18 ore settimanali e n° 176 part-time a 24 ore settimanali per un totale di posti rapportati secondo le ore contrattuali full-time di 201 unità;
- il prospetto Allegato sub «C» che evidenzia il costo teorico della dotazione organica rimodulata, quantificato in € 6.132.635,65;
- i prospetti allegati sub «D» e sub «E» che evidenziano il costo del piano assunzionale 2022;
- i pareri espressi di regolarità tecnica e contabile;
- il parere del Collegio dei Revisori;

Tutto ciò premesso e considerato;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte;

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024 il quale prevede:

la rimodulazione della dotazione organica in n. 201 unità full-time in ossequio a quanto disposto con Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2020 che fissa in 1/152 il rapporto medio tra numero di dipendenti/abitanti per i comuni della fascia demografica a cui appartiene il Comune di Castelvetrano (All. "A");

gli effetti della sopradescritta rimodulazione che comportano la composizione della dotazione organica in n. 261 posti di cui 82 Full-Time, n° 3 Part-Time a 18 ore settimanali n° 176 Part-Time a 24 ore settimanali per un totale di posti rapportati secondo le ore contrattuali Full-Time di 201 unità e la generazione di 44 esuberanti fra i dipendenti a tempo determinato part-time di cui n. 22 di Categoria C/1 e n. 22 di Categoria B/1 (Allegato "B");

un costo teorico della dotazione organica rimodulata, quantificato a regime in € 6.132.635,65 di cui € 2.458.643,06 a carico del bilancio dell'ente ed € 3.673.992,59 eterofinanziate con risorse derivanti da finanziamenti regionali e nazionali (Allegato "C");

il piano delle stabilizzazioni da attuarsi nell'anno 2022 in applicazione dell'art. 22, comma 3, della L.R. n. 1/2019, prendendo atto che sussistono in capo a tutti i lavoratori da stabilizzare i requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 75/2017, stante che il loro reclutamento è avvenuto con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21(Allegato "D");

il piano delle assunzioni in cui è prevista, oltre alla stabilizzazione, l'assunzione, nell'anno 2022 ed ai sensi dell'art. 1, comma 797, della Legge 178/2020, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali ed i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs 147/2017, di n. 3 assistenti sociali il cui costo grava interamente sui contributi previsti ed erogati con la sopracitata normativa e di n. 3 Funzionari tecnici da attuare nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure assunzionali del personale negli enti locali con oneri a carico del bilancio comunale (Allegato "E");

DI DARE ATTO CHE:

- il processo di stabilizzazione dal costo complessivo di € **3.571.487,84**, come risulta dai prospetti allegati **sub «D» e sub «E»** viene finanziato *in toto* dalle risorse appositamente destinate dalle vigenti norme regionali volte al superamento del precariato, in particolare, con il fondo istituito a sensi dell'art. 30, comma 7, della Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e con la quota complementare che grava, ai sensi dell'art. 3, comma 10, lettera a), della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, sulle risorse regionali assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5;
- la spesa per l'assunzione degli assistenti sociali, ammontante a € **102.504,75 (Allegato «E»)**, grava interamente sui contributi previsti ed erogati ai sensi dell'art. 1, comma 797, della Legge 178/2020 il quale prevede un contributo pari ad € 40.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato;
- per l'anno 2022 la spesa complessiva del personale (**Allegato «C»**) è inferiore alla media della spesa del personale 2011/2013 pari ad € **10.768.501,81** e, pertanto, rispetterà il vincolo di cui all'art.1, comma 557-quater della Legge n° 296/2006 e ss.mm.ii.;
- secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 5, del D. Lgs. 75/2017, nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione è fatto divieto per questo Ente di effettuare alcuna assunzione di tipo flessibile per le stesse categorie e figure professionali i cui posti sono destinati a copertura mediante processi di stabilizzazione;
- i posti di Cat. Giuridica D/3 attualmente occupati da personale di ruolo, in ossequio a quanto disposto dall'art. 12 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, sono ad esaurimento e non sono previsti posti vacanti in tale categoria;
- la spesa del personale quantificata nei documenti di programmazione triennale è finanziata nei pertinenti stanziamenti di spesa previsti nei documenti di programmazione finanziaria approvati dal Consiglio Comunale di questo Ente;
- l'Ente ha approvato il Piano delle Performance e degli obiettivi 2021 con deliberazione della Giunta Comunale n° 150 del 29/06/2021;
- l'Ente ha regolarmente attivato la *Piattaforma di Certificazione Crediti (PCC)* e risultano espletati gli adempimenti connessi alla gestione della stessa;
- l'Ente non ha adottato provvedimenti di coordinamento delle politiche assunzionali di cui all'art. 3, comma 5, del D. L. 24 giugno 2014, n° 90;

- l'Ente non è obbligato alla trasmissione delle informazioni di cui all'art. 1, comma 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, in quanto non ha richiesto ed acquisito spazi finanziari;
- la Civica Amministrazione con la relazione allegata (*All. "F"*) evidenzia la necessità di procedere alla stabilizzazione del personale a tempo determinato in quanto lo stesso è indispensabile a garantire l'espletamento dei servizi istituzionali dell'ente;
- l'Ente, ai sensi dell'art. 33 del D.L. n° 34/2019 ed ai calcoli effettuati ai sensi del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno del 17.03.2020 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.05.2020, attualmente, si colloca nella fascia intermedia ricompresa tra i valori soglia per fascia demografica della Tabella 1 e della Tabella 3 (Allegato "G");
- la spesa per l'assunzione di n. 3 Funzionari tecnici, da attuare in ossequio alla vigente normativa in materia di procedure assunzionali del personale negli enti locali, non altera gli equilibri di bilancio in quanto inferiore rispetto ai risparmi derivanti dai pensionamenti del personale dell'anno 2022 (Allegato "H");
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 108 del 22.12.2021 è stato approvato il Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 114 del 27.12.2021 è stato approvato il Bilancio consolidato relativo all'esercizio finanziario 2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 08 del 9.02.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- i dati relativi ai sopracitati documenti contabili sono stati trasmessi alla BDAP;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 10 dell'1.02.2022 è stato approvato il Piano di Auditing 2022-2024;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 22 del 16.02.2022 è stato approvato il Piano di Azioni Positive 2022-2024;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 16.02.2022 è stata approvata la Ricognizione annuale del personale in soprannumero o in eccedenza ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 16 della L. 183/2011 – Anno 2022;
- nel quinquennio 2012-2016 l'ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica;
- le procedure di stabilizzazione previste nel presente atto generano 44 esuberanti fra i dipendenti a tempo determinato *part-time* di cui n. 22 di Categoria C/1 e n. 22 di Categoria B/1;

DI CONSIDERARE la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, intesa quale strumento flessibile di programmazione economico finanziaria;

DI TRASMETTERE copia del presente atto:

- al Dipartimento Funzione Pubblica, così come previsto all'art. 6-ter, c. 5 del D. Lgs. n° 165/2001, entro gg. 30 dall'adozione, atteso che l'eventuale mancato adempimento è soggetto alla sanzione del divieto ad assumere;
- alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali istituita presso il Ministero dell'Interno (PEC: dait@pec.interno.it);
- alla Direzione Centrale per gli UTG e per le Autonomie Locali (PEC: utgautonomie.personaleentilocali@pec.interno.it) e per conoscenza, alla Direzione Centrale Finanza Locale (PEC: finanzalocale@pec.interno.it) ai fini dell'esercizio del controllo di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.P.R. n. 142/2013;
- alle R.S.U. e alle OO.SS.;

DI DARE ATTO CHE si procederà ad attuare quanto previsto dalla presente deliberazione relativamente al programma assunzionale 2022, a seguito del favorevole pronunciamento

della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali istituita presso il Ministero dell'Interno;

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n° 44/1991;

DI PUBBLICARE copia della presente su Amministrazione Trasparente, in ossequio agli obblighi di pubblicazione.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Grazia Zizzo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Palmeri

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li 16/03/2022</p> <p>IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to Giuseppe Palmeri</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
--	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
--